



ACCORDO SINDACALE “Indennità squadre di emergenza”

Visto l'accordo sindacale sottoscritto in data 9 luglio 2002, in cui si è convenuto di procedere all'istituzione e liquidazione dell'indennità disagio/rischio anche a favore del personale designato dal Dirigente responsabile a far parte delle squadre di primo soccorso e antincendio;

considerato che ai sensi del sopraccitato accordo sindacale d.d. 9 luglio 2002 ai componenti delle squadre di primo soccorso e antincendio viene erogata un'indennità annua lorda pari a € 100,00, oltre alla rivalutazione annuale nella misura del tasso di inflazione programmata;

considerato che nell'incontro di contrattazione decentrata del 24 giugno 2005 la Delegazione Sindacale ha richiesto alla Delegazione Pubblica di verificare la possibilità di corrispondere un'indennità anche ai membri delle squadre di evacuazione, attualmente non compresi tra il personale destinatario dell'indennità di cui al punto uno sopra riportato;

considerato che il personale appartenente alle squadre di evacuazione, in relazione ai compiti e alle responsabilità affidate a livello operativo, non è tenuto ad effettuare i corsi di formazione specifica - con verifica finale - prescritti dalla legge 626/94 diversamente da quanto previsto per il personale appartenente alle squadre antincendio e primo soccorso;

considerato il diverso grado di responsabilità conseguente alla diversità dei compiti assegnati alle squadre di evacuazione rispetto a quelli propri delle altre due squadre sopra indicate, così come emerge dall'Allegato 2 del citato Accordo;

le parti concordano

di estendere, a far data dall'1 luglio 2005, la corresponsione dell'indennità disagio/rischio anche al personale designato dal Dirigente responsabile a far parte delle squadre di evacuazione dell'edificio e comunicato dal Servizio Prevenzione e Protezione alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione;

di definire l'importo della suddetta indennità al personale delle squadre di evacuazione in misura pari al 70% della quota in godimento per i componenti delle squadre di primo soccorso e antincendio, in considerazione delle ridotte mansioni e responsabilità di loro competenza;

la Tabella 1 di cui all'Allegato 1 dell'accordo d.d. 9 luglio 2002 viene quindi modificata come segue, per la parte riferita agli importi annui lordi:

	Importo annuo lordo per addetto
squadre antincendio	€ 100,00
squadre di evacuazione	€ 70,00
squadre primo soccorso	€ 100,00

rimangono valide le previsioni di cui all'accordo del 9 luglio 2002, ed in particolare le disposizioni sulla periodica rivalutazione degli importi;



l'indennità spettante al personale appartenente alle squadre di evacuazione di cui al presente accordo non è cumulabile con l' indennità di "squadra antincendio" o di "squadra di primo soccorso";

i componenti delle squadre di evacuazione sono tenuti a partecipare alle attività di simulazione e aggiornamento organizzate dal S.P.P. relative alla gestione dell'emergenza nelle sedi di competenza.



Trento, 8 settembre 2005

La Delegazione di Parte Pubblica

sottoscritto

La Delegazione di Parte Sindacale

OOSS:

CGIL sottoscritto

CISL sottoscritto

UIL sottoscritto

CONFSAL/SNALS sottoscritto

CISAL Università sottoscritto

RSU: sottoscritto